



35967 -25

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

FILIPPO CASA

- Presidente -

Sent. n. sez. 561/2025

STEFANO APRILE

UP - 23/09/2025

GAETANO DI GIURO

- Relatore -

R.G.N. 18198/2025

RAFFAELLO MAGI

DANIELE CAPPUCCIO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED] (CUI [REDACTED]) nata a [REDACTED]

avverso la sentenza del 08/04/2025 del GIUDICE DI PACE di ROMA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SIMONE PERELLI

*che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio delle
sentenze impugnate; e' avv. [REDACTED] per l'imputato
ha chiesto l'annullamento
con o senza rinvio.*

PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Roma ha dichiarato [REDACTED] [REDACTED] colpevole del reato di cui all'art. 14, commi 5 *bis* e *ter* d. lgs. 25 luglio 1998, n.286, perché senza giustificato motivo non ottemperava all'ordine di allontanamento del Questore di Roma del 15.02.2016, accertato in Roma il 19 aprile 2023, e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, la ha condannata alla pena di euro 7.000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza [REDACTED] [REDACTED] propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo mancanza di motivazione in ordine alla prova documentale relativa alla sua condizione di apolide di fatto, ai figli della medesima e alle loro condizioni di salute e violazione dell'art. 14, comma 5 *ter* d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Lamenta la difesa l'omessa motivazione del Giudice sulla documentazione prodotta costituente prova idonea ad integrare il giustificato motivo di trattenimento sul territorio italiano e ad escludere la fattispecie criminosa contestata.

Sottolinea che detta documentazione in primo luogo concerneva la condizione di apolide di fatto dell'imputata, riconosciuta, in sede civile, dal Giudice di pace di Roma, che ha annullato il decreto di espulsione emesso alla data della contestazione del fatto di reato, prevedendo, invero, l'art. 31 della Convenzione di New York del 1954 un generale divieto di espulsione dell'apolide, salva l'ipotesi in cui l'espulsione sia giustificata da motivi di sicurezza e di ordine pubblico. Rileva che detta condizione, riconosciuta in un pronunciamento giudiziale presente agli atti è rilevante, integrando il giustificato motivo di trattenimento sul territorio italiano e ponendosi in contrasto con l'esigibilità, ritenuta in sentenza, della condotta della cui inottemperanza si discute.

Rileva che la documentazione riguardava anche la condizione dell'imputata di madre di tre figli, tutti in tenera età, e che quantomeno in relazione ai figli [REDACTED], nati prima dell'ordine del Questore del 15 febbraio 2016, si può parlare di giustificato motivo, rappresentato dal diritto all'unità familiare e alla tutela che l'ordinamento garantisce ai minori.

Evidenzia che la ricorrente documentava anche le condizioni di salute delle figlie [REDACTED] e [REDACTED], affette da grave malattia cronica e



bisognose di cure continuative, la cui interruzione avrebbe comportato conseguenze irreparabili; e che anche sotto tale profilo si doveva ritenere integrato il giustificato motivo.

Il difensore insiste, quindi, per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott. Simone Perelli, conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; l'avv. [REDACTED] per l'imputata, riportandosi ai motivi di ricorso, ne chiede l'accoglimento, invocando conseguentemente l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Invero, la sentenza in esame si limita a rilevare l'inottemperanza dell'imputata all'ordine di allontanamento del Questore e ad evidenziare che «l'annullamento del successivo ulteriore decreto di espulsione 19-IV-2023 non influisce sulla realtà e effettività della violazione riferita al precedente provvedimento amministrativo a carico dell'imputato» e che «non rilevano situazioni cui poter ricollegare l'impossibilità di allontanarsi dal territorio dello Stato italiano da parte dell'indesiderato cittadino extracomunitario ed in particolare non risulta che lo stesso si sia rivolto a enti e/o organizzazioni di solidarietà pubbliche o private per richiedere assistenza per eseguire correttamente l'allontanamento».

Detta sentenza, quindi, non si confronta minimamente con la sentenza del Giudice di pace civile di Roma, Sezione Stranieri, prodotta in udienza dalla difesa (allegata al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza), di annullamento del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Roma all'atto dell'accertamento del fatto di reato, se non per rilevare genericamente la non refluenza sul precedente ordine di espulsione.

Non considera, invece, che detto provvedimento, pur in assenza di un accertamento giudiziale dello *status* di apolide, ritiene che non possa non riconoscersi rilievo, all'esito delle verifiche amministrative e documentali svolte dalle autorità competenti, alla condizione di un soggetto, come l'imputata, che si trovi in un Paese di cui non è cittadina,



pur essendovi nata e non essendosi da esso mai allontanata, provenendo da altro Paese (la Bosnia ed Erzegovina), del quale ha perso la cittadinanza (non potendo, inoltre, ottenere la cittadinanza della madre serba o del padre Kosovaro) e col quale sembra non avere alcun legame.

Al contempo, la sentenza nulla motiva in ordine alla delicata situazione familiare della prevenuta, di cui alla documentazione prodotta in giudizio (e allegata al ricorso), ovvero alla circostanza che sia madre di tre figli minorenni, tutti nati a [REDACTED] i primi due nati prima dell'ordine di espulsione inottemperato e gli ultimi due affetti da gravi problemi di salute e in cura presso un nosocomio della [REDACTED]

Trattasi di circostanze astrattamente idonee a giustificare il mancato allontanamento dal territorio italiano e, quindi, ad integrare "il giustificato motivo" di cui all'art. 14, comma 5-ter, con le quali il Giudice di pace di Roma non si confronta.

Le evidenziate carenze motivazionali impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.

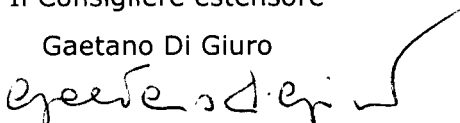
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Roma, in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.

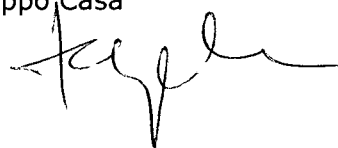
Il Consigliere estensore

Gaetano Di Giuro



Il Presidente

Filippo Casa



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, li **05 NOV. 2025**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Maria Calabresi